



Nella presente "raccolta" vengono pubblicate esclusivamente le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia d'interesse generale per gli Enti Locali e per i segretari, questo determina la non continuità della loro numerazione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

N. 281/2003

OGGETTO: Segretari in disponibilità: redistribuzione sul territorio. **Proposta.**

L'anno **duemilatre** addì **16** del mese di **dicembre** alle ore **17.45** e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in **ROMA**, Piazza Cavour, n.25, **sede dell'Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|--|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • ALBERTI Prof. Piergiorgio | <i>Vicepresidente</i> |
| • CARLINO Dott. Carmelo | <i>Consigliere</i> |
| • DEL VILLANO Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • DI BELLO Dott.ssa Rossana | <i>Consigliere</i> |
| • MAGGIORE Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • PAOLINI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • SAFFIOTI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
SI

Presiede la seduta il **Presidente, Avv. Gianluca Susta.**

Sono presenti alla seduta il **Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Rodolfo Leone** e la **Dott.ssa Enrica Spicaglia.**

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando,** che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della dott.ssa A. Barnaba.

DELIBERAZIONE N. 281 DEL 16 DICEMBRE 2003

Oggetto: Segretari in disponibilità: redistribuzione sul territorio. Proposta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la nota n.23763 del 27.11.2003 con cui questa Amministrazione invitava le OO.SS. di categoria a trasmettere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione relativa alla redistribuzione sul territorio dei segretari in disponibilità;

Preso atto del parere con cui l'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali manifestava l'opportunità di rinviare la delicata questione al tavolo del prossimo rinnovo contrattuale;

Ritenuto di non poter condividere quanto sopra espresso in quanto questa Amministrazione, nel perseguimento dell'interesse pubblico cui è preposta, è tenuta a porre in essere ogni azione utile ad una rapida soluzione delle problematiche connesse alla fattispecie *de qua*, in considerazione anche dei rilevanti risvolti giuridici ed economici;

Vista la deliberazione n.18 del 5 febbraio 2003 con cui il Consiglio nazionale di Amministrazione elaborava alcune proposte per ottimizzare l'utilizzo dei segretari in disponibilità, enucleando i seguenti possibili interventi: *"a) incentivare con contributo a carico dell'Agenzia quei segretari disposti ad assumere la titolarità di quelle sedi di segreteria ubicate nelle Sezioni Regionali (Veneto – Piemonte – Lombardia – Friuli Venezia Giulia - Sardegna) dove vi è carenza di segretari comunali eventualmente prevedendo un periodo minimo (per es. 2 anni) di permanenza nella sede al fine di garantire la funzionalità degli enti medesimi; b) predisporre accordi con altri Enti e/o Pubbliche Amministrazioni in cui l'Agenzia potrebbe assumersi l'intero onere stipendiale del segretario per un periodo di tempo determinato. Al termine del predetto periodo dovrebbe realizzarsi un passaggio automatico del segretario stesso nei ruoli dell'Ente o P.A. dove fino a quel momento si è prestata la propria attività lavorativa. Tale tipo di accordo in un primo tempo potrebbe essere limitato ai soli segretari sottoposti alla mobilità d'ufficio di cui all'art. 19 comma 15 del DPR 465/97"*;

Vista la nota del 2 aprile 2003 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunicava di ritenere non condivisibili le proposte effettuate ricordando che in ordina al punto a) l'attribuzione di trattamenti economici ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e relativamente al punto b) rilevando che l'art. 101 del D.Lgs. 267/2000 pone a carico delle amministrazioni pubbliche che

utilizzano segretari comunali l'onere del relativo trattamento economico;

Vista la nota del 5 maggio 2003 con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica concordando con il Ministero dell'Economia e delle Finanze invitava l'Agenzia *"a valutare ed adottare ogni iniziativa utile a risolvere il problema nei termini di legge, anche in vista delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo e tenendo conto del comparto di appartenenza del personale interessato"*;

Visto il verbale di intesa del 23 luglio 2003 con cui, a conclusione di alcune riunioni tenute sull'argomento, i rappresentanti del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia, dell'Anci, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali di categoria, hanno sancito l'impegno di tutte le P.A. interessate ad addivenire ad una soluzione del problema tramite interventi mirati e diversificati a cura di più soggetti istituzionali;

Visto l'art. 101 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale *"1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni. 2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'art. 102 per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. 3. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2. 4. Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica"*;

Visto l'art. 19, comma 2, del D.P.R. 465/1997 ai sensi del quale *"L'Agenzia utilizza i segretari collocati in disponibilità favorendo, ove possibile, le prestazioni di servizio e lo svolgimento di incarichi nell'ambito della provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali più vicini alla residenza stessa. I segretari collocati in disponibilità sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza, sulla base della graduatoria formata secondo criteri stabiliti dal consiglio nazionale di amministrazione"*;

Considerato che questa Agenzia procede, in attuazione del suddetto assetto normativo e tramite la proprie Sezioni regionali, ad inviare, presso le

sedi di segreteria che risultano vacanti, un segretario supplente o reggente, al fine di assicurarne l'immediata copertura e garantire la funzionalità e la continuità del servizio;

Preso atto che l'ordinamento esige che si proceda, con carattere di doverosità ed obbligatorietà, alla copertura delle sedi vacanti di segreteria nel termine previsto ed indicato dall'art. 15 del D.P.R. 465/1997;

Considerato che il contingente di disponibilità delle varie sezioni regionali non è uniforme sull'intero territorio nazionale e spesso il bacino dei disponibili di una singola sezione non è sufficiente a soddisfare le ordinarie esigenze;

Considerato che appare opportuno operare una distribuzione su tutto il territorio nazionale dei segretari in disponibilità a vantaggio di quelle sezioni regionali il cui contingente di disponibilità spesso si rileva insufficiente all'ordinario fabbisogno, operando così una razionale utilizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del DPR 465/1997, in funzione, anche, della realizzazione di un efficace collocamento presso altre pubbliche Amministrazioni di coloro per i quali sia decorso il quarto anno di disponibilità;

Ritenuto che un'efficiente dislocazione sul territorio nazionale dei segretari in disponibilità risponde ad una oggettiva necessità di creare le condizioni ed i presupposti per ottimizzare l'utilizzo dei segretari in disponibilità;

Considerata altresì che siffatta iniziativa è dettata anche dalla concreta esigenza di contenere la rilevante spesa sostenuta dalla scrivente Agenzia per le retribuzioni dei segretari *de quibus*;

Rilevato pertanto che ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 19 del D.P.R. 465/1997, questa Amministrazione "*utilizza*" i segretari comunali o provinciali collocati in posizione di disponibilità, "*prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza*" favorendo, soltanto "*ove possibile*", le prestazioni di servizio e lo svolgimento di incarichi nell'ambito della provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali più vicini alla residenza stessa;

Rilevato che, in base all'analisi effettuata, non è più possibile garantire l'utilizzo del segretario in disponibilità nell'ambito della sezione regionale di appartenenza;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad un utilizzo su scala nazionale che deve essere attuato secondo criteri oggettivi ed imparziali volti ad evitare qualsiasi discriminazione;

Preso atto che, mutuando l'esperienza legislativa e giurisprudenziale, si possono individuare alcuni fondamentali parametri di indiscussa oggettività quali, i carichi di famiglia, l'anzianità di servizio e anagrafica cui si possono aggiungere gli altri criteri eventualmente definiti in sede negoziale;

Considerato, comunque, che tali parametri devono essere ancorati al principio di non discriminazione e di razionalità, in modo da assicurare, in coerenza con gli obiettivi prefissati, il carattere di oggettività e generalità;

Ritenuto che il criterio principale da utilizzare per l'attribuzione di incarichi al di fuori dall'ambito territoriale di appartenenza sia da individuare nella maggior durata del periodo di disponibilità del segretario;

Ritenuto che, a parità di durata del periodo di disponibilità, bisognerà tener conto dell'anzianità di servizio dalla data di immissione in ruolo, per cui il segretario con minore anzianità sarà preferito per le esigenze delle sedi più distanti dalla sezione regionale di appartenenza;

Ritenuto che, a parità dei precedenti criteri, la scelta dovrà cadere sul segretario con minori carichi di famiglia;

Ritenuto, sulla scorta delle considerazioni sopra espresse, che un'efficace ed efficiente gestione dell'istituto della disponibilità, a garanzia del buon andamento della Pubblica Amministrazione, necessita un simile intervento che ottimizzi, sull'intero territorio nazionale, l'utilizzo di ogni segretario iscritto all'Albo, avendo anche attenzione al peculiare fenomeno della mobilità d'ufficio che, allo stato, non trova una soluzione;

Ritenuto doveroso, stante l'indiscussa valenza generale di tale provvedimento, prima di attribuirvi qualsivoglia effetto, acquisire previamente il parere che in merito vorrà fornire il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Ritenuto opportuno, pertanto, rilevata l'urgenza, invitare le predette Autorità a trasmettere il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità dei voti:

DELIBERA

1. procedere alla redistribuzione dei segretari in disponibilità secondo i sotto elencati criteri subordinati:
 - a) durata del periodo di disponibilità (per cui il segretario collocato

- da più tempo in disponibilità sarà preferito per le esigenze delle sedi più distanti dalla sezione regionale di appartenenza);
- b) anzianità di servizio (per cui, a parità di durata del periodo di disponibilità, dovrà essere preferito per le esigenze delle sedi delle sezioni regionali più distanti dalla sezione regionale di appartenenza il segretario con meno anzianità di servizio dalla data di immissione al ruolo);
 - c) carichi di famiglia (a parità dei precedenti criteri sarà preferito per le esigenze delle sedi delle sezioni regionali più distanti dalla sezione regionale di appartenenza il segretario con minori carichi di famiglia).
2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Interno, al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli eventuali pareri e osservazioni da acquisire prima delle determinazioni definitive in merito;
 3. di ritenere la presente deliberazione non esecutiva con riserva di ogni ulteriore decisione anche in considerazione degli eventuali pareri che perverranno;
 4. di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. di categoria per la dovuta informativa.
 5. La Direzione Generale è incaricata dell'esecuzione della presente deliberazione.